1. ------IND- 2020 0485 L-- IT- ------ 20200812 --- --- PROJET

**Legge del 21 marzo 2017 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio**

**Testo coordinato**

Articolo 1. Obiettivi

 La presente legge prevede misure volte, quale priorità basilare, alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio e, quali altri principi fondamentali, al riutilizzo degli imballaggi e alla loro preparazione, nonché al riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, di conseguenza, alla riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti onde contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

**Articolo 2. Campo di applicazione**

La presente legge si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato lussemburghese e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o rottamati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, famiglie o a qualsiasi altro livello, indipendentemente dai materiali di cui sono costituiti.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

1° "operatori economici": nel settore degli imballaggi, i fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori, riempitori e utilizzatori, importatori, commercianti e distributori, autorità pubbliche ed enti pubblici;

2° "accordo ambientale": qualsiasi accordo formale tra il ministro responsabile per l'ambiente, in prosieguo "il ministro", e i responsabili degli imballaggi o gli organismi riconosciuti, aperto a tutti gli operatori economici che desiderano conformarsi alle condizioni in esso stabilite al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;

3° "confezionamento": l'atto di collocare un prodotto alimentare all'interno di una busta o di un contenitore, che entra così a diretto contatto con il suddetto prodotto alimentare;

4° "rifiuti di imballaggio": qualsiasi imballaggio o materiale di imballaggio che rientri nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 4 della legge modificata del 21 marzo 2012 relativa ai rifiuti e alle risorse, in prosieguo "la legge del 21 marzo 2012", esclusi i residui di produzione;

5° "rifiuti di imballaggio domestici": rifiuti di imballaggio che costituiscono rifiuti urbani domestici ai sensi della legge del 21 marzo 2012;

6° "rifiuti di imballaggio non domestici": rifiuti di imballaggio che costituiscono rifiuti urbani non domestici ai sensi della legge del 21 marzo 2012;

7° "imballaggio": tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione.

Tutti gli articoli "usa e getta", utilizzati per gli stessi scopi, devono essere considerati imballaggi.

L'imballaggio è costituito unicamente da:

a) imballaggio di vendita o imballaggio primario, vale a dire l'imballaggio progettato in modo tale da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore;

b) imballaggio multiplo o imballaggio secondario, vale a dire l'imballaggio progettato in modo da comprendere, nel punto vendita, un gruppo di un certo numero di unità di vendita, venduto in quanto tale all'utilizzatore finale o al consumatore, oppure utilizzato soltanto come complemento per le vetrine nel punto vendita; questo imballaggio può essere rimosso dal prodotto senza modificarne le caratteristiche;

c) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario, vale a dire l'imballaggio progettato per facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli al fine di impedirne la manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i contenitori per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

La definizione del concetto di "imballaggio" deve basarsi anche sui seguenti criteri:

i. un articolo è considerato imballaggio se soddisfa la definizione di cui sopra, fatte salve le altre funzioni che l'imballaggio potrebbe anche avere, tranne se l'articolo sia parte integrante di un prodotto e sia necessario per contenere, supportare o conservare questo prodotto per tutto il suo ciclo di vita e che tutti gli elementi siano utilizzati, consumati o smaltiti insieme;

ii. gli articoli destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli articoli monouso venduti, riempiti o prodotti per essere riempiti nel punto vendita sono considerati imballaggi purché siano impiegati per fini di imballaggio e costituiscano imballaggi di servizio;

iii. i componenti di imballaggio e gli elementi ausiliari incorporati nell'imballaggio sono considerati parti dell'imballaggio al quale sono integrati. Gli elementi ausiliari, collegati direttamente o fissati a un prodotto e impiegati per fini di imballaggio, sono considerati imballaggi a meno che siano parte integrante di un prodotto e che tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o smaltiti insieme.

Gli articoli elencati nell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata dagli atti delegati della Commissione europea adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 21 bis, della presente direttiva, sono esempi che illustrano l'applicazione di questi criteri;

8° "imballaggio riutilizzabile": imballaggio progettato, creato e immesso sul mercato per potere resistere a più spostamenti o rotazioni durante il suo ciclo di vita, venendo riempito o riutilizzato per un uso identico a quello per cui è stato progettato;

9° "imballaggio composito": imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati a mano e che formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un guscio esterno, che viene riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;

10° "gestione centralizzata": sistema costituito da un organismo riconosciuto, responsabile della gestione dei rifiuti di imballaggio da un punto di raccolta, mediante contributo volontario, al fine di sottoporli al riciclaggio;

11° "gestione dei rifiuti di imballaggio": gestione dei rifiuti come definita all'articolo 4 della legge del 21 marzo 2012;

12° "materia di imballaggio": qualsiasi materia semplice o composto di origine naturale o artificiale che costituisce un imballaggio;

13° "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato lussemburghese nel quadro di un'attività commerciale svolta a titolo oneroso o gratuito;

14° "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato lussemburghese;

15° "organismo riconosciuto": la persona giuridica riconosciuta ai sensi della legge del 21 marzo 2012 che si incarica di assolvere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore;

16° "plastica": polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, al quale possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può essere utilizzato come principale componente strutturale dei sacchetti;

17° "riciclaggio organico": trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanizzazione), mediante microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con la produzione di ammendanti organici stabilizzati o di metano. Il sotterramento in discarica non può essere considerato come una forma di riciclaggio organico;

18° "responsabile degli imballaggi": qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita o meno nel Granducato di Lussemburgo, che, a titolo professionale, immetta sul mercato lussemburghese prodotti imballati, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza quali quelli definiti all’articolo L.222-1 del codice del consumo.

Per quanto riguarda gli imballaggi di servizio, è considerata responsabile degli imballaggi qualsiasi persona che, a titolo professionale, produca o importi imballaggi di servizio al fine di immetterli sul mercato lussemburghese;

19° "sacchetti di plastica": sacchetti, con o senza manici, in plastica, forniti ai consumatori nei punti vendita di beni o prodotti.

20° "sacchetti di plastica leggeri": sacchetti in plastica di spessore inferiore a 50 micron;

21° "sacchetti di plastica molto leggeri": sacchetti in plastica con uno spessore inferiore a 15 micron,

impiegati per usi igienici o forniti come imballaggio primario per prodotti alimentari sfusi laddove contribuiscano a prevenire gli sprechi alimentari;

22° "sacchetti in plastica oxo-degradabili": sacchetti di plastica composti da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la frammentazione di tali materie plastiche in microframmenti;

23° "sistema di restituzione su cauzione": il sistema di restituzione mediante il quale l'acquirente corrisponde una somma di denaro che gli verrà restituita al momento del conferimento dell'imballaggio utilizzato;

24° "tasso di quota di mercato": percentuale, per un determinato periodo, di imballaggi per alimenti liquidi comprendente: nel numeratore, il volume di liquidi alimentari immessi sul mercato, confezionati in imballaggi riutilizzabili e consumati nel territorio nazionale e, nel denominatore, il volume totale di liquidi alimentari immessi sul mercato e consumati nel territorio nazionale;

25° "tasso di riciclaggio": percentuale, per un determinato periodo, di rifiuti di imballaggio comprendente: nel numeratore, il peso dei rifiuti di imballaggio effettivamente sottoposti a riciclaggio e, nel denominatore, il peso totale degli imballaggi recuperabili immessi sul mercato lussemburghese da un responsabile degli imballaggi e dei consumi sul territorio nazionale.

La presente definizione non comprende gli imballaggi soggetti a riutilizzo ai sensi della presente legge;

26° "tasso di recupero": percentuale, per un dato periodo, di rifiuti di imballaggio, comprendente: nel numeratore, il peso dei rifiuti di imballaggio effettivamente soggetti a recupero e, nel denominatore, il peso totale degli imballaggi recuperabili immessi sul mercato lussemburghese da un responsabile degli imballaggi e consumati sul territorio nazionale;

La presente definizione non comprende gli imballaggi soggetti a riutilizzo ai sensi della presente legge;

27° "valorizzazione energetica": l'uso di rifiuti di imballaggio combustibili come mezzo di produzione di energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore.

La presente definizione non comprende gli imballaggi soggetti a riutilizzo ai sensi della presente legge.

Si applicano le definizioni dei termini "rifiuti", "rifiuti urbani", "rifiuti urbani domestici", "rifiuti urbani non domestici", "gestione dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione", "riutilizzo", "preparazione per il riutilizzo", "trattamento", "valorizzazione", "riciclaggio", "riciclaggio di alta qualità", "smaltimento", "centro risorse" e "regime di responsabilità estesa del produttore" di cui all'articolo 4 della legge del 21 marzo 2012.

**Articolo 4. Prevenzione e riutilizzo e accordi in materia di ambiente**

Oltre alle misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, adottate a norma dell’articolo 9, e fatto salvo il paragrafo 2, il ministro può concludere accordi in materia di ambiente che rispettino gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che mirino essenzialmente a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e a impedire la produzione di rifiuti di imballaggio. Tali accordi possono prevedere campagne di informazione e sensibilizzazione del pubblico.

Per quanto riguarda la produzione di imballaggi e di altri prodotti, gli accordi in materia di ambiente possono promuovere l’uso di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati, migliorando le condizioni di mercato per tali materiali.

Per quanto riguarda gli imballaggi per prodotti alimentari liquidi e altri prodotti, gli accordi in materia di ambiente possono determinare le condizioni e le modalità di promozione della produzione e dell'immissione sul mercato di imballaggi riutilizzabili e mirare a obiettivi relativi a percentuali di quote di mercato. La presente legge non pregiudica il mantenimento o l’istituzione di regimi volti a garantire il riutilizzo degli imballaggi, sotto forma di sistema di restituzione su cauzione o in altra forma appropriata e in conformità degli obiettivi di cui all’articolo 1.

(2) Altre misure preventive, inclusi studi e progetti pilota, possono essere stabilite dal piano nazionale di gestione dei rifiuti e, ove applicabile, da un piano specifico, in applicazione della legge del 21 marzo 2012.

**Articolo 5. Riduzione degli imballaggi**

Per ridurre in modo sostenibile il consumo di imballaggi sul territorio lussemburghese:

1° i) a decorrere dal 1° gennaio 2022, qualsiasi attività commerciale al dettaglio che espone in vendita i prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato III, compresi i prodotti ortofrutticoli sbucciati o tagliati, è obbligata a esporli senza confezioni composte, in tutto o in parte, da materiali in plastica. Tale obbligo non si applica ai prodotti ortofrutticoli confezionati in lotti di peso uguale o superiore a 1,5 kg;

2° il livello di consumo annuo dei sacchetti in plastica in materiale leggero non deve superare le novanta unità a persona al 31 dicembre 2019 e le quaranta unità a persona al 31 dicembre 2025. Sono esclusi i sacchetti di plastica molto leggeri ai sensi dell'articolo 3, punto 5;

3° nei punti di vendita di merci o prodotti i sacchetti in plastica non sono forniti gratuitamente. Sono esclusi i sacchetti di plastica molto leggeri ai sensi dell'articolo 3, punto 5;

4° nei punti di vendita di merci o di prodotti, i seguenti imballaggi di servizio non possono essere forniti gratuitamente secondo il seguente calendario:

a decorrere dal 1° gennaio 2023, i sacchetti, indipendentemente dal materiale che li compone;

a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli imballaggi di servizio che costituiscono prodotti monouso elencati nell'allegato, parte A, della legge del ... relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati prodotti in plastica, indipendentemente dal materiale di cui sono composti;

a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutti gli imballaggi di servizio.

(2) I prodotti di cui al paragrafo 1, punti 3 e 4, devono presentare un prezzo dissuasivo, riportato separatamente e in modo visibile nel punto di vendita e sulla fattura. Il prezzo minimo può essere determinato mediante accordo in materia di ambiente.

Articolo 5 *bis*. Riutilizzo

Conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all’articolo 9 della legge del 21 marzo 2012, il ministro può concludere accordi in materia di ambiente per promuovere l’aumento della quota di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi rispettosi dell’ambiente.

Tali accordi possono comprendere, tra l’altro:

1° il ricorso a sistemi di restituzione su cauzione;

2° la definizione di obiettivi qualitativi o quantitativi;

3° il ricorso a incentivi economici;

4° la definizione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ogni flusso di imballaggio.

Articolo 6. Recupero e riciclaggio

I responsabili degli imballaggi devono raggiungere i seguenti obiettivi minimi:

1) il 65 percento in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o incenerito presso impianti di incenerimento dei rifiuti con valorizzazione energetica;

2) il 60 percento in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere riciclato secondo i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60 percento in peso per vetro, 60 percento in peso per carta e cartone, 50 percento in peso per metalli, 22,5 percento in peso per materie plastiche, calcolando esclusivamente i materiali che vengono riciclati sotto forma di plastica, e 15 percento in peso per il legno;

3) entro il 31 dicembre 2025, almeno il 65 percento in peso di tutti i rifiuti di imballaggio deve essere riciclato;

4) entro il 31 dicembre 2025, i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio devono essere raggiunti per i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

a) 50 % in peso per la plastica;

b) 25 % in peso per il legno;

c) 70 % in peso per metalli ferrosi;

d) 50 % in peso per l'alluminio;

e) 70 % in peso per il vetro;

f) 75 % in peso per carta e cartone;

5) entro il 31 dicembre 2030, almeno il 70 percento in peso di tutti i rifiuti di imballaggio deve essere riciclato;

6) entro il 31 dicembre 2030, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

a) 55 % in peso per la plastica;

b) 30 % in peso per il legno;

c) 80 % in peso per metalli ferrosi;

d) 60 % in peso per l'alluminio;

e) 75 % in peso per il vetro;

f) 85 % in peso per carta e cartone.

Fatto salvo l'articolo 14, l'amministrazione dell'ambiente garantisce che tali obblighi e obiettivi siano oggetto di una campagna di informazione destinata al pubblico in generale e agli operatori economici.

Articolo 6 *bis*. Regole applicabili al calcolo per valutare il conseguimento degli obiettivi

(1) Ai fini del calcolo per determinare se gli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 1, punti da 3 a 6, sono stati raggiunti:

1. il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati è calcolato nel corso di un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotta può essere considerata uguale alla quantità di imballaggi immessa sul mercato nello stesso anno;

2. il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi divenuti rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, alla cernita e alle altre operazioni preliminari necessarie per rimuovere i rifiuti che non devono essere sottoposti ai successivi processi di ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, confluiscono nell'operazione di riciclaggio nel corso del quale i rifiuti sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

(2) Ai fini del paragrafo 1, punto 1, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati viene calcolato quando i rifiuti confluiscono nell'operazione di riciclaggio.

In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato all'uscita da qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:

1. tali rifiuti, una volta usciti dall’operazione di cernita, siano successivamente riciclati;

2. il peso dei materiali o delle sostanze rimossi da altre operazioni precedenti a quella del riciclaggio, e non riciclati successivamente, non sia incluso nel peso dei rifiuti dichiarati come riciclati.

(3) Per garantire il rispetto delle regole di calcolo e la trasmissione di tutte le informazioni all'amministrazione competente, è istituito un registro elettronico ai sensi dell'articolo 34 della legge del 21 marzo 2012.

(4) La quantità di rifiuti di imballaggio che non sono più da considerarsi rifiuti, a seguito di un'operazione di preparazione effettuata prima del ritrattamento, può essere considerata come quantità riciclata a condizione che tali rifiuti siano destinati a un successivo ritrattamento che li trasformi in prodotti, materiali o sostanze impiegabili ai fini della funzione originale o per altri scopi. Tuttavia, i rifiuti che non sono più da considerarsi rifiuti destinati all'uso come combustibili o come altri mezzi per produrre energia, o all'incenerimento, al riempimento o alla discarica, non sono presi in conto per il conseguimento di obiettivi di riciclaggio.

(5) Ai fini del calcolo per determinare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punti da 3 a 6, sono stati raggiunti, l'amministrazione dell'ambiente può tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti, in proporzione alla quantità di rifiuti di imballaggio inceneriti, e purché i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 9, della direttiva 2008/98/CE.

(6) I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro dell'Unione europea per essere riciclati in quello Stato membro sono presi in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punti da 3 a 6, in Lussemburgo.

(7) I rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione europea non sono presi in considerazione nel calcolo per valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tranne se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 e se, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, l'esportatore è in grado di dimostrare che la spedizione dei rifiuti è conforme ai requisiti del suddetto regolamento e che il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti ai requisiti applicabili della legislazione ambientale.

Articolo 7. Sistemi di restituzione, raccolta e recupero

(1) Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, e conformemente al paragrafo 2, i responsabili degli imballaggi sono tenuti ad assicurare, nel rispetto delle prescrizioni in materia di igiene:

1. la restituzione o la raccolta di imballaggi utilizzati o di rifiuti di imballaggio da parte del consumatore, di qualsiasi altro utilizzatore finale, oppure del flusso di rifiuti, al fine di indirizzarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

2. il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle autorità pubbliche competenti. Si applicano anche ai prodotti importati, in modo non discriminatorio, anche per quanto riguarda le modalità previste e le tariffe eventualmente imposte per l'accesso ai sistemi, e sono progettati in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

(2) Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio sotto forma di rifiuti urbani e di ottenere un livello elevato di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i rifiuti di imballaggio domestici:

fatti salvi gli obblighi dei comuni o dei consorzi di enti locali incaricati della gestione dei rifiuti urbani domestici ai sensi della legge del 21 marzo 2012, i comuni o i consorzi di enti locali devono garantire la disponibilità di sistemi di raccolta differenziata. I comuni o i consorzi di enti locali devono garantire, ove necessario in collaborazione con gli organismi riconosciuti, la disponibilità e l'accessibilità di infrastrutture pubbliche per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio domestici in modo da consentire ai detentori finali di restituire almeno gratuitamente tali rifiuti di imballaggio.

Gli organismi riconosciuti sono autorizzati a organizzare e a gestire sistemi di ripresa di rifiuti di imballaggio domestici, alternativi o complementari, a condizione che tali sistemi risultino conformi agli obiettivi della presente legge, garantendo la stessa copertura territoriale dei sistemi istituiti da comuni o dai consorzi di enti locali e garantendo almeno la ripresa gratuita dei rifiuti di imballaggio domestici.

Gli utilizzatori di imballaggi domestici sono tenuti a utilizzare i sistemi di restituzione per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio domestici, messi a loro disposizione dai comuni o dai consorzi di enti locali o dagli organismi riconosciuti;

b) per i rifiuti di imballaggio non domestici:

i responsabili degli imballaggi non domestici garantiscono la raccolta e il recupero di tali rifiuti nel quadro di un regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della presente legge.

(3) Gli stabilimenti o le imprese di cui all'articolo 30, paragrafo 1 della [legge del 21 marzo 2012](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/03/21/n1/jo) possono raccogliere o trasportare rifiuti di imballaggio che costituiscono rifiuti domestici solo nella misura in cui siano stati incaricati a tale scopo dagli organismi riconosciuti.

 (4) Gli imballaggi di bevande utilizzati per il consumo umano e immessi sul mercato lussemburghese sono soggetti a un sistema nazionale unico di restituzione su cauzione. Il valore del deposito cauzionale varia a seconda della natura dell’imballaggio ed è compreso tra 10 centesimi e 1 euro. La data e le modalità di attuazione del sistema di restituzione su cauzione sono definite mediante regolamento granducale.

Articolo 8. Responsabili degli imballaggi e organismi riconosciuti

(1) Al fine di adempiere agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della presente legge nonché a quelli previsti dalla legge relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati prodotti in plastica, il responsabile degli imballaggi è soggetto al regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 19 della legge del 21 marzo 2012.

Per gli imballaggi domestici riutilizzabili per i quali è disponibile un sistema di ripresa, il responsabile degli imballaggi può incaricare, tramite contratto, un organismo riconosciuto dell'adempimento, in tutto o in parte, di tale obbligo. Per gli altri imballaggi domestici, il responsabile degli imballaggi deve incaricare, tramite contratto, un organismo riconosciuto dell'adempimento di tale obbligo. Per gli imballaggi non domestici, il responsabile degli imballaggi deve incaricare, tramite contratto, un organismo riconosciuto dell'adempimento, in tutto o in parte, di tale obbligo.

(2) Per i rifiuti di imballaggio che rientrano nella gestione centralizzata, gli organismi riconosciuti provvedono, ciascuno per le proprie competenze, al finanziamento della gestione dei rifiuti, comprese le operazioni di preparazione per il riutilizzo, a partire dal punto di raccolta con apporto volontario.

Per i rifiuti di imballaggio che non rientrano nella gestione centralizzata, le modalità dell'intervento finanziario degli organismi riconosciuti nella raccolta differenziata di questi rifiuti sono stabilite di comune accordo tra questi organismi e i comuni interessati. Tutti i costi di gestione dei rifiuti, comprese le operazioni di preparazione per il riutilizzo, devono essere sostenuti dai contributi dei responsabili degli imballaggi.

(3) Inoltre, l'organismo riconosciuto è tenuto a:

1° calcolare i contributi dei propri contraenti al fine di finanziare i costi delle raccolte esistenti e future, della cernita dei rifiuti di imballaggio raccolti, delle operazioni di preparazione al riutilizzo, del trattamento dei rifiuti di imballaggio, nonché i costi di informazione ai detentori di rifiuti e di trasmissione e raccolta delle informazioni. I costi presi in considerazione non devono superare i costi necessari per un servizio economicamente efficiente;

2° concludere un contratto con i comuni o i consorzi di enti locali incaricati della gestione dei rifiuti urbani domestici che definisca in particolare le condizioni e le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in questione e per la gestione dei rifiuti di imballaggio.

Il contratto non deve, in alcun caso, pregiudicare le competenze dei comuni o dei consorzi di enti locali incaricati della gestione dei rifiuti urbani domestici in materia;

3° comunicare al ministro, annualmente e nel quadro della relazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della legge del 21 marzo 2012, i contratti conclusi con i comuni o i consorzi di enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani domestici.

(4) La gestione dei rifiuti di imballaggio deve essere effettuata nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 9 della legge del 21 marzo 2012.

**Articolo 9. Requisiti essenziali**

Un imballaggio può essere immesso sul mercato lussemburghese solo se rispetta tutti i requisiti essenziali di cui all’allegato I.

**Articolo 10. Sistema di identificazione**

(1) Al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, la preparazione al riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, gli imballaggi devono indicare la natura del materiale o dei materiali di imballaggio utilizzati per consentire l'identificazione e la classificazione per settore interessato, in base alla decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

(2) Nella misura richiesta, la corretta marcatura deve essere apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta. La marcatura deve essere chiaramente visibile e facilmente leggibile. La marcatura deve avere una durata di vita adeguata, anche quando l'imballaggio è aperto.

**Articolo 11. Livelli di concentrazione di metalli pesanti presenti negli imballaggi**

(1) La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell'imballaggio o nelle sue parti non deve superare il peso di 100 ppm.

(2) I livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli imballaggi composti interamente da vetro cristallo.

**Articolo 12. Sistemi di informazione**

(1) Le banche dati di cui all'allegato III della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata dagli atti della Commissione europea adottati in conformità dell'articolo 19 della presente direttiva, sono gestite dall'amministrazione dell'ambiente. Le banche dati forniscono informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e dei flussi di rifiuti di imballaggio, comprese le informazioni sulla tossicità o la pericolosità dei materiali di imballaggio e sugli elementi utilizzati per la loro fabbricazione.

(2) Gli operatori economici interessati devono fornire all'amministrazione dell'ambiente dati affidabili relativi al proprio settore e richiesti in virtù del presente articolo. L'amministrazione dell'ambiente tiene conto dei particolari problemi che le piccole e medie imprese devono affrontare per fornire dati dettagliati.

**Articolo 14. Informazioni per gli utilizzatori degli imballaggi**

(1) I responsabili degli imballaggi o gli organismi riconosciuti devono, ciascuno per le proprie competenze, informare gli utilizzatori degli imballaggi, compresi i consumatori, in merito a:

le possibilità di prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

i sistemi di restituzione, raccolta e recupero a loro disposizione e il loro contributo al riutilizzo, al recupero e al riciclaggio di imballaggi e rifiuti di imballaggio;

l'impatto negativo sull'ambiente dovuto al consumo eccessivo di sacchetti di plastica;

gli elementi appropriati dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che rientrano nel piano nazionale di gestione dei rifiuti o che sono oggetto di un piano specifico in applicazione della legge del 21 marzo 2012.

(2) Le persone che offrono in vendita prodotti confezionati si impegnano a garantire che il consumatore finale sia informato in modo adeguato, presso i punti vendita, sia della possibilità di riutilizzo o di recupero, compreso il riciclaggio, degli imballaggi sia del sistema di ripresa, compresa in particolare la raccolta degli imballaggi.

La marcatura appropriata è apposta sia sulla confezione stessa sia sull'etichetta. La marcatura deve essere chiaramente visibile e facilmente leggibile. La marcatura deve avere una durata di vita adeguata, anche quando l'imballaggio è aperto.

(3) Le misure di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono integrate, se del caso, da campagne di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con l'amministrazione dell'ambiente.

Articolo 15. Relazioni

Ogni responsabile degli imballaggi che abbia immesso sul mercato sacchetti in plastica leggeri deve dichiarare all'organismo riconosciuto al quale ha aderito la quantità annuale di tali sacchetti.

L'organismo riconosciuto dovrà comunicare tali quantitativi all'amministrazione competente nel quadro della relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della legge del 21 marzo 2012. Sono esclusi i sacchetti di plastica molto leggeri ai sensi dell'articolo 3, punto 17.

**Articolo 16. Controlli da eseguire**

(1) La verifica della relazione annuale è eseguita in conformità delle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 2, della legge del 21 marzo 2012.

A fini di controllo, i responsabili degli imballaggi o gli organismi riconosciuti sono tenuti a mettere a disposizione del revisore dei conti autorizzato tutti i documenti, la contabilità e gli altri documenti, nonché gli elementi di calcolo utilizzati come base per le suddette relazioni.

Le commissioni per la verifica da parte del revisore dei conti autorizzato sono a carico dei responsabili degli imballaggi o degli organismi riconosciuti.

(2) I risultati del controllo effettuato dal revisore dei conti autorizzato devono essere inviati quanto prima da quest'ultimo all'amministrazione dell'ambiente.

Articolo 17. Indagine e accertamento delle infrazioni

(1) Oltre ai membri della polizia granducale, che rientrano nelle forze di polizia, gli agenti dell'amministrazione doganale e delle accise, a partire dal grado di brigadiere principale, e i funzionari e gli impiegati dei gruppi di trattamento A1, A2 e B1 dell’amministrazione dell’ambiente possono essere incaricati dell'accertamento delle infrazioni della presente legge e dei regolamenti adottati ai fini della sua esecuzione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli agenti dell'amministrazione doganale e delle accise e gli agenti dell'amministrazione dell'ambiente possono agire in qualità di agenti di polizia giudiziaria. Essi constatano le infrazioni mediante verbali che fanno fede fino a prova contraria.

(2) Gli agenti di cui al paragrafo 1 devono avere seguito una formazione professionale speciale in materia di indagine e accertamento delle infrazioni. Il programma e la durata della formazione nonché le modalità di controllo delle conoscenze sono specificati mediante regolamento granducale.

Prima di entrare in servizio, gli agenti prestano il seguente giuramento dinanzi al Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo, riunito in materia civile:

"Giuro di adempiere ai miei doveri con integrità, accuratezza e imparzialità. "

È applicabile l'articolo 458 del codice penale.

Articolo 18. Poteri e prerogative di controllo

(1) Le persone di cui all'articolo 17 hanno accesso, giorno e notte e senza preavviso, agli impianti, ai locali, ai terreni, alle strutture e ai mezzi di trasporto soggetti alla presente legge e ai regolamenti adottati per la sua applicazione.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai locali adibiti ad abitazione.

Tuttavia, e fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 1, del codice di procedura penale, qualora esistano indizi gravi che l'origine del reato sia riconducibile ai locali adibiti ad abitazione, si potrà procedere a una visita a domicilio, da effettuarsi tra le ore sei e mezza e le ventiquattro, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, membro della polizia granducale o agente ai sensi dell'articolo 45, che agisce in forza di un mandato del giudice istruttore.

(3) Nell’esercizio delle attribuzioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli agenti interessati sono autorizzati a:

1° ricevere comunicazione di tutti i registri e documenti relativi agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio di cui alla presente legge;

2° prelevare o far prelevare, per fini di esame o analisi, campioni degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui alla presente legge. Una parte del campione, chiusa o sigillata, viene consegnata al gestore dell'impianto, del sito o del mezzo di trasporto oppure al detentore per conto del gestore dell'impianto, a meno che questi non vi rinunci espressamente oppure salvo che vi siano ragioni tecniche per escluderla;

3° sequestrare e, se necessario, apporre i sigilli sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla presente legge, nonché sui registri e i documenti ad essi relativi.

(4) Tutte le persone soggette alle misure di cui al paragrafo 3, e le persone che le sostituiscono, sono tenute, su richiesta dei funzionari responsabili di tali misure, a facilitare le operazioni svolte da tali funzionari.

Le persone di cui al comma precedente possono essere presenti a queste operazioni.

(5) Viene redatto un verbale dei riscontri e delle operazioni.

(6) Le spese sostenute per le misure adottate a norma del presente articolo sono comprese nelle spese giudiziarie rinviate al giudizio di merito.

Articolo 19. Sanzioni penali

Sono punite con una pena detentiva da otto giorni a 3 anni e con una multa da 251 EUR a 750 000 EUR, o con una di queste pene soltanto, le violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, comma 1, e paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4, dell'articolo 9 e dell'articolo 11, paragrafo 1.

Le medesime pene si applicano in caso di impedimento o di inadempimento delle misure amministrative imposte ai sensi dell'articolo 21.

Articolo 20. Ammende amministrative

Il ministro può comminare un'ammenda amministrativa, di importo compreso tra 50 EUR e 10 000 EUR, in caso di violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), comma 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, comma 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 2.

Le ammende possono essere pagate entro due mesi dalla notifica della decisione scritta.

Le ammende amministrative sono riscosse dall'ente per la gestione delle imposte di registro, delle proprietà e dell’IVA (Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA). La riscossione viene eseguita secondo le stesse modalità adottate per le imposte di registro.

**Articolo 21. Misure amministrative**

(1) In caso di inosservanza delle disposizioni sancite dall'articolo 19, ~~paragrafo 1~~ della presente legge, il ministro può:

impartire al responsabile degli imballaggi, all'organismo riconosciuto o a qualsiasi altro soggetto interessato, un termine, di durata non superiore a due anni, entro il quale questi ultimi devono conformarsi a tali disposizioni;

2) sospendere, in tutto o in parte, l'attività del responsabile degli imballaggi o dell'organismo riconosciuto, la gestione dell'impianto oppure far chiudere l'impianto, tutto o in parte, e apporre sigilli oppure vietare l'immissione sul mercato o imporre il ritiro dal mercato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui alla presente legge.

(2) Tutti i soggetti interessati possono chiedere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

(3) Le misure elencate al paragrafo 1 sono revocate quando il responsabile degli imballaggi, l'organismo riconosciuto o qualsiasi altra persona interessata si sono conformati.

**Articolo 22. Mezzi di ricorso**

Avverso le decisioni adottate in virtù della presente legge, viene presentato un ricorso di merito dinanzi al Tribunale amministrativo. Tale ricorso deve essere presentato, pena la decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso è aperto anche alle associazioni e alle organizzazioni di cui all’articolo 23.

**Articolo 23. Legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni ambientalistiche riconosciute**

Le associazioni e organizzazioni riconosciute in applicazione della legge del 21 marzo 2012 possono esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per quanto concerne i fatti che costituiscono un'infrazione ai sensi della presente legge e che recano un pregiudizio diretto o indiretto agli interessi collettivi che sono tenute a difendere, pur non giustificando alcun interesse materiale e anche se l'interesse collettivo per il quale agiscono riguarda interamente l'interesse sociale, la cui difesa è assicurata dal pubblico ministero. Lo stesso vale per le associazioni e le organizzazioni di diritto straniero dotate di personalità giuridica e che esercitano le proprie attività statutarie in materia di protezione dell'ambiente.

Articolo 24. Allegati

**Articolo 24. Modifiche all'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata dagli atti delegati della Commissione europea adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 21 bis della presente direttiva.**

Le modifiche all'allegato della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata dagli atti delegati della Commissione europea adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 21 bis della presente direttiva, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti pertinenti della Commissione europea.

Il ministro pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo, fornendo informazioni sulle modifiche così apportate e aggiungendo un riferimento all'atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**ALLEGATO I**

**Requisiti essenziali relativi alla composizione e alla possibilità di riutilizzo e di recupero (in particolare, di riciclaggio) degli imballaggi**

**1) Requisiti relativi alla fabbricazione e alla composizione dell'imballaggio**

a) L'imballaggio deve essere fabbricato in modo da limitarne il volume e il peso al minimo necessario per garantire il livello richiesto di sicurezza, igiene e accettabilità, sia per il prodotto imballato che per il consumatore.

b) L'imballaggio deve essere progettato, fabbricato e commercializzato in modo tale da consentirne il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in conformità con la gerarchia dei rifiuti, e da minimizzarne l'impatto sull'ambiente durante lo smaltimento di rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.

c) L'imballaggio deve essere fabbricato in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell’imballaggio sia limitata al minimo, con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

**2) Requisiti relativi alla possibilità di riutilizzo di un imballaggio**

L'imballaggio deve soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) le sue proprietà fisiche e caratteristiche devono consentirne la resistenza a numerosi spostamenti o rotazioni in condizioni d'utilizzo normalmente prevedibili;

b) se utilizzato, deve essere possibile trattarlo in modo da soddisfare i requisiti di salute e di sicurezza dei lavoratori;

c) deve soddisfare i requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili quando cessa di essere riutilizzato, diventando quindi un rifiuto.

**3) Requisiti relativi alla possibilità di recupero di un imballaggio**

a) Imballaggio recuperabile mediante riciclaggio di materiali

L’imballaggio deve essere fabbricato in modo da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali utilizzati per la produzione di beni commercializzabili, nel rispetto delle norme vigenti nell’Unione europea. La determinazione di tale percentuale può variare in funzione del tipo di materiale che costituisce l’imballaggio.

b) Imballaggio recuperabile mediante valorizzazione energetica

I rifiuti di imballaggio trattati per la valorizzazione energetica avranno un potere calorifico minimo inferiore per ottimizzare il recupero di energia.

c) Imballaggio recuperabile mediante compostaggio

I rifiuti di imballaggio trattati per il compostaggio devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta differenziata, il processo o l'attività di compostaggio in cui vengono introdotti.

d) Imballaggio biodegradabile

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere tali da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale da portare alla decomposizione finale della maggior parte del compost ottenuto in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

Gli imballaggi in plastica oxo-degradabile non sono considerati biodegradabili.

**ALLEGATO II**

**Accordo in materia di ambiente**

Gli accordi in materia di ambiente previsti dalla presente legge sono soggetti alle seguenti norme:

1) Gli accordi devono specificare i rispettivi obiettivi e la relativa durata.

2) Gli accordi e i risultati raggiunti mediante la loro applicazione sono a disposizione del pubblico e comunicati dal ministro alla Commissione europea.

3) L'applicazione degli accordi è soggetta al controllo regolare da parte dell'amministrazione.

4) Gli accordi contengono misure e sanzioni da adottare in caso di inosservanza delle relative disposizioni.

5) Gli accordi sono conclusi per un periodo determinato, non superiore a cinque anni e non sono rinnovabili mediante tacito accordo.

6) Gli accordi terminano alla scadenza del periodo per il quale sono stati conclusi oppure al raggiungimento dei relativi obiettivi oppure di comune accordo tra le parti.

Legge del XXXXX

**ALLEGATO III**

Elenco dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Frutta fresca** | **Legumi freschi** |
| Ananas | Aglio |
| Albicocca | Carciofo |
| Avocado  | Asparago |
| Banana | Melanzana |
| Carambole  | Barbabietola |
| Ciliegia | Broccoli  |
| Limone | Carota |
| Lime | Sedano |
| Clementina |  |
| Mela cotogna | Cavoletti di Bruxelles |
| Fichi | Cavolfiore  |
| Frutto della passione | Cavolo rapa  |
| Goyave  | Cavolo rosso |
| Melagrana  | Cavolo verde |
| Kiwi | Cetriolo |
| Litchi | Zucca |
| Mandarino | Zucchina  |
| Mango | Fagioli  |
| Melone | Indivia |
| Prugna mirabella | Finocchio |
| Pesca nettarina | Mais |
| Arancia | Rapa |
| Papaia | Cipolla |
|  | Porro |
| Pesca | Peperone |
| Alchechengi | Patata |
| Pitahaya | Zucca gigante |
| Cachi/Kaki | Rafano  |
| Pera | Rabarbaro  |
| Pompelmo | Pomodoro |
| Mela |  |
| Susina |  |
| Uva |  |